

**Direzione:** INCLUSIONE SOCIALE

**Area:** POLITICHE DI INTEGRAZIONE SOCIALE E TUTELA DELLE MINORANZE

## DETERMINAZIONE

N. G00776 del 30/01/2019

Proposta n. 836 del 23/01/2019

**Oggetto:**

Piano regionale antitratta, da presentare a valere sul Bando 3/2018, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, in data 20 dicembre 2018 (G.U. n. 296 del 21 dicembre 2018 -Serie Generale). Attività di co-progettazione per la composizione della proposta progettuale.

**OGGETTO:** Piano regionale antitratta, da presentare a valere sul Bando 3/2018, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, in data 20 dicembre 2018 (G.U. n. 296 del 21 dicembre 2018 -Serie Generale). Attività di co-progettazione per la composizione della proposta progettuale.

**IL DIRETTORE  
DELLA DIREZIONE REGIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE**

**VISTI**

lo Statuto della Regione Lazio;

la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6, recante: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche e integrazioni;

il regolamento del 6 settembre 2002, n. 1, concernente: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare, il Capo I del Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione” e successive modifiche e integrazioni;

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;

la legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni;

il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;

la legge regionale 28 dicembre, n. 13, recante: “Legge di stabilità regionale 2019”;

la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020”;

le deliberazioni di Giunta Regionale 17 settembre 2015, n. 489, 8 ottobre 2015, n. 530 e 14 dicembre 2015, n. 721 concernenti modifiche al Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale 06.09.2002, n. 1;

la deliberazione della Giunta Regionale del 24 aprile 2018, n. 203, con la quale è stata, tra l'altro, istituita la Direzione regionale per l'Inclusione Sociale;

la deliberazione di Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 268, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale per l'Inclusione Sociale, al Dott. Valentino Mantini;

la direttiva del Segretario Generale, prot. n. 337598 del 6 giugno 2018, con la quale, nelle more dell'attuazione da parte dei Direttori delle neoistituite Direzioni regionali, al fine di garantire la continuità amministrativa, sono state collocate le Aree afferenti alle sopresse Direzioni regionali all'interno delle Direzioni di nuova istituzione, attraverso il criterio della competenza funzionale e sulla scorta delle declaratorie delle competenze approvate con la deliberazione della Giunta Regionale del 24 aprile 2018, n. 203;

la determinazione del Direttore della Direzione regionale per l'Inclusione Sociale del 13 giugno 2018 n. G07599 con la quale sono state istituite le strutture organizzative di base denominate "Aree" della Direzione regionale per l'Inclusione Sociale e, sono state approvate le relative declaratorie;

la DGR n. 306 del 19 giugno 2018, "Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazione e integrazioni" con la quale è stato ulteriormente ridefinito l'assetto organizzativo della Giunta regionale e rideterminate, tra le altre, le competenze della Direzione regionale per l'Inclusione sociale;

la Direttiva del 6 luglio 2018, prot. n. 409645 "*Direttiva del Segretario Generale – Rimodulazione delle Direzioni regionali*" con la quale il Segretario Generale ha, tra l'altro, disposto che con decorrenza 9 luglio 2018:

- Il Direttore della Direzione regionale "Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio" ed il Direttore della Direzione regionale "per l'Inclusione Sociale" dovranno rivedere le proprie competenze di base a quanto previsto dalla deliberazione n. 306/2018 in materia di controlli contabili delle II.PP.A.B.;
- Il Direttore della Direzione regionale "per l'Inclusione Sociale" dovrà sopprimere l'Area "Politiche di Genere";
- Il Direttore della Direzione regionale, Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi dovrà provvedere contestualmente a riassegnare, sulla base delle funzioni e competenze precedentemente svolte, il personale già in servizio presso le Aree interessate dalla riorganizzazione nonché alla novazione dei contratti dei dirigenti interessati laddove necessario;

la determinazione del Direttore della Direzione regionale per l'Inclusione Sociale n. G08636 del 09 luglio 2018, recante: Modifica alla determinazione del 13 giugno 2018, n. G07599 "Istituzione delle strutture organizzative di base denominate "Aree" della Direzione regionale per l'Inclusione Sociale – Recepimento della Direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. n. 337598;

## **PRESO ATTO**

che sulla base dell'assetto organizzativo della Direzione regionale per l'Inclusione sociale di cui alla Determinazione n. G08636 del 09 luglio 2018, l'Area "Politiche di Integrazione Sociale e Tutela delle Minoranze" è diretta dalla Dott.ssa Antonella Massimi, come da Atto di Organizzazione n. G00231 del 14 gennaio 2019;

## **VISTI**

il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

la legge del 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni;

il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, e successive modificazioni ed in particolare l’art. 18 nel quale è stabilito che qualora “*nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all’art. 3 della legge 10 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergono concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un’ associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell’organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale*”;

il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e in particolare l’art. 25 in cui sono previsti gli speciali programmi di assistenza ed integrazione sociale per i cittadini stranieri che si trovino nella fattispecie dell’art. 18 del T.U.;

la legge 11 agosto 2003, n. 228 “*Misure contro la tratta di persone*”;

il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 “*Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAP*”;

il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 “*Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale*”;

la legge 28 marzo 2001, n. 149 recante modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “*Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori*”, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile”;

la legge 29 ottobre 2016, n. 199 recante “*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*”;

la legge 7 aprile 2017, n.47 recante “*Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*”, ed in particolare il comma 1 dell’art. 17 che, al fine di garantire particolare tutela nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, richiede di predisporre un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psicosociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età, nel contesto dello speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale di cui al citato articolo 13 della legge n.228 del 2003”;

la legge regionale 14 luglio 2008, n. 10 “*Disposizioni per la promozione e la tutela dell’esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati*”;

il Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani adottato dal

Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio 2016;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016 recante "*Definizione del Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18*";

la Deliberazione di Giunta Regionale n.18 del 22/01/2019 con la quale è stato stabilito il concorso della Regione Lazio all'attuazione del Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, alle vittime di reati previsti dagli artt. 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo art. 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016) ed è stata autorizzata la partecipazione della Direzione regionale per l'Inclusione Sociale, in qualità di soggetto proponente, ai bandi finalizzati al finanziamento di progetti a valenza territoriale, volti ad assicurare percorsi personalizzati di tutela e assistenza alle vittime di grave sfruttamento e di tratta di esseri umani, tramite la presentazione di proposte progettuali che coinvolgano l'intero territorio regionale, secondo le modalità e i criteri indicati dagli Avvisi e dal DPCM;

il Bando 3/2018 adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, in data 20 dicembre 2018, allo scopo di promuovere la realizzazione di progetti territoriali volti ad assicurare, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e dell'integrazione sociale alle vittime di tratta;

#### **PRESO ATTO**

che il citato Bando determina, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), b), c), d), comma 2, lett. a), b), c), d), e), f), g) e comma 3, lett. a), b), c), d), e), f), g) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016, gli ambiti di azione delle proposte progettuali, stabilendo che le stesse debbano prevedere, in ogni caso, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, lett. a), e), f), g), oltre ad almeno due delle azioni di sistema, attuate a livello territoriale, ma replicabili a livello nazionale di cui al comma 3, lett. a), b), c), d), e), f), g), del medesimo articolo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016;

che lo stesso prevede, inoltre, un programma specifico di assistenza per minori stranieri non accompagnati vittime di tratta, volto ad assicurare agli stessi adeguate condizioni di accoglienza e assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età;

#### **DATO ATTO**

che la Regione Lazio, in linea con la deliberazione della Giunta Regionale del 5 luglio 2016, n. 387 e con la deliberazione del 19 settembre 2017, n. 576, dal 2016, ha strutturato un sistema regionale di referral attraverso l'avvio di collaborazioni con soggetti pubblici e privati, a diverso titolo competenti in materia di grave sfruttamento e di tratta, quali: Enti locali, Prefetture, Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, Forze dell'ordine, Questure e Magistratura, AASSLL, OOSS e soggetti del terzo settore;

che la Regione Lazio ha definito, altresì, una filiera di interventi e servizi rivolta alle vittime, anche minori, di tratta a scopo di sfruttamento sessuale e lavorativo o anche connesso al coinvolgimento in

attività illegali e nella mendicITÀ, che assicura ai soggetti destinatari il primo contatto e l'emersione, la tutela della salute e l'accompagnamento ai servizi, la prima assistenza e l'accoglienza, la protezione sociale e interventi per autonomia (formazione linguistica, scolastica e professionale, azioni di orientamento e accompagnamento al lavoro, assistenza legale e sostegno psicologico), nonché rimpatri assistiti;

che si rende necessario rafforzare il percorso di cooperazione avviato e consolidare il sistema regionale di interventi e servizi dedicato, dando continuitÀ alle attività realizzate oltreché prevedendo interventi sperimentali e azioni di accompagnamento, per l'ottimizzazione delle risorse e la qualificazione degli interventi;

## **CONSIDERATO**

che a tale scopo la Direzione regionale intende candidare, in qualità di soggetto proponente, una proposta di piano d'intervento che preveda, ai sensi dell'art. 4 del Bando 3/2018, il concorso all'attuazione delle attività progettuali di soggetti privati iscritti nella seconda sezione del Registro delle associazioni e degli enti, di cui all'art.52, comma 1, lett. b) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 e s.m.i. e, ancora, la collaborazione, in qualità di partners, di ulteriori soggetti pubblici e privati, che svolgano funzioni di supporto e potenziamento delle attività progettuali;

che per una governance efficace e una programmazione delle attività puntuale e allo stesso tempo flessibile ai cambiamenti in atto del fenomeno e, ai sensi dello stesso art.4 comma 3, appare opportuno il coinvolgimento di un ampio numero di soggetti privati iscritti nella seconda sezione del Registro delle associazioni e degli enti succitato, per la progettazione e attuazione di interventi innovativi e sperimentali attraverso, un percorso di co-progettazione, in accordo con quanto previsto nella Deliberazione regionale n. 326/2017;

che l'Autorità Nazionale Anticorruzione con Deliberazione n.32 del 20 gennaio 2016 ha adottato le "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali" ed ha previsto al paragrafo 5 le modalità di co-progettazione;

che l'attività di co-progettazione non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche in capo ai soggetti partecipanti né, parimenti, l'insorgere, in capo all'Amministrazione regionale, dell'obbligo giuridico di procedere all'attivazione di rapporti di collaborazione con conseguente erogazione di risorse finanziarie in caso di non ammissione a finanziamento della proposta progettuale presentata e che la Regione Lazio si riserva comunque la potestÀ di sospendere, annullare o modificare in tutto o in parte l'attività di co-progettazione con atto motivato.

## **TENUTO CONTO**

che la presentazione di proposte progettuali a valere sui suddetti Bandi non necessita obbligatoriamente di finanziamento regionale;

## **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa, che formano parte integrante del presente provvedimento:

- di autorizzare l'attività di co-progettazione con i soggetti iscritti nell'apposita sezione del Registro delle associazioni e degli enti, di cui all'art.52, comma 1, lett. b) del Decreto del Presidente della Repubblica n.394/99 e s.m.i ed aventi sede legale e operativa nel territorio laziale

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul sito delle Politiche Sociali.

**IL DIRETTORE**  
Valentino Mantini